REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1308/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 ([2]), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011 e notificate alla Commissione superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011.

(2) Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura dei periodi di presentazione delle domande.

(3) Perché abbia effetto prima del rilascio dei certificati richiesti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 21,680216 %.

Le domande di certificato presentate dall'8 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011 sono respinte.

Dal 15 dicembre 2011 è disposta la chiusura dei periodi di presentazione delle domande di certificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 9.